CAMERA DEI DEPUTATI N. 946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO, FRANZ, LOSURDO

Disciplina delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio »

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno enoturistico è una forma sempre più emergente di turismo culturale.

L'enologia, accanto o insieme alla gastronomia, è uno degli elementi che caratterizzano una società. Se questa espressione culturale viene resa opportunamente fruibile ed accessibile attraverso un fondamentale lavoro di qualificazione delle forme dell'accoglienza cui si accompagna, può diventare l'attrattiva turistica di un Paese o di una regione.

Enologia e gastronomia sono, infatti, componenti fondamentali di ogni pacchetto turistico e sono presenti non solo nell'attività inerente la ristorazione e la ricettività, ma anche in quelle più vaste dell'animazione delle risorse turistiche che completano ogni fruizione.

Inoltre, l'enologia di un'area può diventare fattore decisivo per ciò che riguarda la scelta del turista rispetto al luogo di vacanza, trainando le ulteriori opzioni di ricerca culturale.

Il turismo del vino, forma del più generale turismo gastronomico da un lato e di quello rurale dall'altro (entrambi come occasioni, appunto, di appropriazione culturale), non è certo fenomeno dei nostri giorni.

In Italia tale fenomeno, così come si manifesta in altri Paesi produttori, è, però, espressione relativamente inedita e va valutato con l'emergere di una nuova « ru-

ralità » che viene affermandosi come un sistema sociale e culturale.

In esso l'agricoltura fornisce solo alcuni elementi ambientali ed infrastrutture parziali, mentre le forme di imprenditorialità manifatturiera di minori dimensioni, di artigianato locale e di impiego a fini turistico-ricreativi delle risorse locali vi contribuiscono con sempre maggiore apporto.

Questo nuovo dinamismo produttivo rurale è caratterizzato da notevole dinamicità economica e progettuale degli attori, dinamicità che, negli ultimi venti anni, ha ridisegnato la mappa della distribuzione della ricchezza in Italia (aree a forte vocazione agricola come quelle di Mantova e di Cremona, ad esempio, competono oggi per ricchezza e benessere con quelle più avanzate industrialmente del Paese).

Si propongono due ulteriori elementi di riflessione.

Il primo è che il mondo rurale non è soltanto sfera di produzione, ma sta diventando anche luogo di consumo di nuove tipologie di beni. Il secondo elemento, per molti versi parallelo, è l'esigenza sempre più diffusamente sentita della riappropriazione di una cultura materiale che si identifica con la riscoperta del bene « ambiente rurale », con i suoi valori di salubrità, genuinità, valorizzazione, conservazione e tutela.

A fronte dello scenario presentato, il dato di fatto evidente è che, allo stato attuale, le risorse turistiche presenti negli spazi rurali sono ancora debolmente valorizzate. Un'eccessiva polverizzazione delle iniziative private costituisce un *handicap* non trascurabile.

D'altra parte i pochi mezzi attivati dalla mano pubblica per lo sviluppo turistico delle zone rurali sono stati finora impiegati senza criteri di localizzazione sufficientemente selettivi per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali (comprese quelle enogastronomiche), storico-artistiche ed etnologiche negli spazi rurali stessi.

La presente proposta di legge è intesa ad incentivare il turismo del vino, dunque, e quello dell'olio, come fattore di valorizzazione e qualificazione dell'offerta turistica per le zone vocate, ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale che può derivarne ai territori interessati.

In analogia a quanto già avvenuto in altre realtà d'Europa, e cogliendo uno spunto al quale anche l'Unione si mostra sempre più sensibile, la presente proposta di legge prevede (articoli 1 e 2) la disciplina e la promozione da parte delle regioni della realizzazione delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio », su impulso di soggetti, pubblici e privati, che hanno già manifestato sollecita disponibilità al riguardo attraverso iniziative autogestite.

Si tratta di percorsi turistici segnalati, alla cui realizzazione si impegnano, in piena consonanza di intenti, le realtà imprenditoriali, specialmente quelle turistico-alberghiere e gli esponenti di ogni forma di offerta culturale, artistica e ambientale, sia organizzati in forma associativa sia facenti capo ad istituzioni pubbliche in senso lato (si pensi alle strutture museali) (articolo 2).

La realizzazione di cartelloni di segnalazione (articolo 3) è affidata ai comuni ed alle province, limitatamente alle circoscrizioni territoriali di propria competenza; inoltre sono orientati in direzione delle iniziative oggetto della proposta di legge gli interventi manutentivi della viabilità (comma 2).

L'iniziativa è assistita altresì dalla previsione (articolo 4) di forme di incentivazione finanziaria con interventi dell'Unione europea per il riequilibrio socio-strutturale, sia con interventi nazionali che con interventi regionali e locali.

Sulla scorta di tali considerazioni nella scorsa legislatura fu elaborata una proposta volta a istituire le « strade del vino ». Tuttavia una successiva riflessione ha indotto i proponenti a sottoporre all'attenzione del Parlamento anche la istituzione di « strade dell'olio », percorsi economico-culturali attraverso cui poter rivivere le fasi tipiche della coltura dell'olivo nel tempo. Non soltanto, dunque, gli stupendi oliveti, annosi e tormentati, di alcune zone d'Italia, ma anche i fabbricati e i siti in genere (fra cui i meravigliosi frantoi ipogei) che palesano significati chiaramente connessi alla produzione olivicola.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi e obiettivi).

1. Allo scopo di valorizzare e qualificare l'offerta turistica nei territori ad alta vocazione vinicola ed olivicola, ed in particolare nei luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, le regioni promuovono e disciplinano con proprie leggi la realizzazione delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio ».

2. Le « strade del vino » e le « strade dell'olio » di cui al comma 1 sono percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono cantine aperte al pubblico con i loro vigneti, frantoi e ipogei oleari, centri abitati, musei, edifici storici e di interesse artistico, attrattive naturalistiche e sportive, infrastrutture di ristorazione e alberghiere.

3. La presente legge, cui le disposizioni regionali devono armonizzarsi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è immediatamente applicabile in difetto delle disposizioni medesime. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai propri statuti.

ART. 2.

(Costituzione, realizzazione e gestione delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio »).

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di categoria dei settori economici interessati ed altri organismi pubblici e privati sottopongono alla regione territorialmente competente, ovvero a quella nel territorio della quale si snoda la maggiore estensione

viaria, appositi disciplinari per la costituzione, realizzazione e gestione delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio ». Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti delle strutture di interesse artistico e culturale, turistico-alberghiere, agrituristiche e dei parchi interessati.

2. La regione, verificata la previsione, nei disciplinari di cui al comma 1, di adeguati *standard* qualitativi, nonché la coerenza degli impegni assunti dai promotori e la corrispondenza dell'itinerario progettato agli obiettivi di sviluppo da essa pianificato, ne autorizza la realizzazione.

3. Gli enti ed organismi promotori di cui al comma 1 procedono successivamente alla costituzione di un comitato organizzatore, incaricato di:

a) realizzare la « strada del vino » e la « strada dell'olio »;

b) diffondere, in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole o oleicole locali, la conoscenza della « strada »;

c) promuovere l'inserimento delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio » nei differenti strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;

d) attivarsi per il reperimento di fondi pubblici adeguati per la realizzazione e gestione della « strada del vino » e della « strada dell'olio »;

e) sorvegliare il rispetto del progetto ed il buon funzionamento della « strada del vino » e della « strada dell'olio ».

ART. 3.

(Compiti dei comuni e delle province).

1. I comuni e le province sono incaricati di realizzare nelle circoscrizioni territoriali di competenza i cartelloni viari progettati dai comitati organizzatori delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio ».

2. Gli interventi di manutenzione e quelli di sviluppo viario sono effettuati con priorità lungo gli itinerari delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio ».

ART. 4.

(Agevolazioni ed aiuti finanziari).

1. Alle iniziative oggetto della presente legge è destinata una quota delle misure di sostegno a carattere socio-strutturale disposte dall'Unione europea, qualora tali iniziative risultino compatibili con le relative finalità.

2. Le amministrazioni preposte all'istruttoria delle provvidenze di cui al comma 1 sono incaricate della relativa applicazione.

3. La realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle « strade del vino » e delle « strade dell'olio » è ammessa ai finanziamenti disposti dalle amministrazioni dello Stato, anche a carattere autonomo, da enti pubblici, in particolare dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), e dalle amministrazioni regionali e locali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-946
Lire 500